

**Emergenza epidemiologica da COVID-19**  
**Indicazioni operative per la gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione**  
**Professionale, anche in modalità duale**

**Percorsi ordinamentali di leFP**

**Formazione in aula presso Organismo di formazione (OdF)**

È consentita l'attività di formazione in modalità FAD/e-Learning realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona (cfr. Allegato 2).

**Formazione in contesto lavorativo<sup>1</sup>**: tirocini curriculari e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Per gli ambiti in cui risulta possibile, è consentito che l'allievo possa continuare a svolgere le attività di formazione pratica in modalità FAD/e-Learning – realizzata nelle forme sincrona e asincrona – (cfr. Allegato 2) o tramite *project work*.

Tuttavia, per le attività di formazione in contesto lavorativo che, invece, richiedono necessariamente la presenza fisica dell'allievo (presso il soggetto ospitante) e che dunque non si possono realizzare in modalità FAD/e-Learning, le stesse sono sospese.

Le eventuali ore di sospensione – a causa della situazione di emergenza – non sono considerate come assenza e quindi potranno essere giustificate senza così compromettere l'ammissione dell'allievo all'anno successivo e/o l'ammissione all'esame finale.

Per gli allievi che frequenteranno il prossimo anno formativo (secondo/terzo anno di corso), il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, determinatosi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, potrà essere recuperato con l'avvio del nuovo anno di corso.

---

<sup>1</sup> Formazione svolta o in laboratori presso gli organismi di formazione accreditati o in ambiti lavorativi presso soggetti ospitanti nei quali viene realizzata la parte di formazione pratica. Per soggetto ospitante si intende qualunque datore di lavoro, pubblico e/o privato, tipo imprese, aziende, fondazioni, associazioni, studi professionali, ecc.

## **Sistema duale**

### **Impresa formativa simulata**

(almeno 400 ore annue)

All'allievo è consentita, sia per la formazione in aula sia per la parte di formazione pratica presso un soggetto ospitante, l'attività di formazione in modalità FAD/e-Learning, realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona (cfr. Allegato 2).

### **Alternanza rafforzata**

(almeno 400 ore annue)

### **Formazione presso Organismo di formazione (OdF)**

È consentita l'attività di formazione in modalità FAD/e-Learning, realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona (cfr. Allegato 2).

### **Formazione presso soggetto ospitante<sup>2</sup>**

Per gli ambiti in cui risulta possibile, è consentito che l'allievo possa continuare a svolgere le attività di formazione pratica in modalità FAD/e-Learning – realizzata nelle forme sincrona e asincrona – (cfr. Allegato 2) o tramite *project work*.

Tuttavia, per le attività di formazione in contesto lavorativo che invece richiedono necessariamente la presenza dell'allievo presso un soggetto ospitante e che dunque non si possono realizzare in modalità FAD/e-Learning, le stesse sono sospese.

Le eventuali ore di sospensione a causa della situazione di emergenza non sono considerate come assenza e quindi potranno essere giustificate senza così compromettere l'ammissione dell'allievo all'anno successivo e/o l'ammissione all'esame finale.

Per gli allievi che frequenteranno il prossimo anno formativo (secondo/terzo anno di corso), il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento,

---

<sup>2</sup> È la formazione svolta in ambiti lavorativi presso soggetti ospitanti nei quali viene realizzata la parte di formazione pratica. Per soggetto ospitante si intende qualunque datore di lavoro, pubblico e/o privato, tipo impresa, azienda, fondazione, associazione, studio professionale, ecc.

determinatosi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, potrà essere recuperato con l'avvio del nuovo anno di corso.

## **Apprendistato**

**Attività di formazione esterna** (svolta in aula presso l'OdF e a titolarità dell'OdF)

È consentita l'attività di formazione esterna in modalità FAD/e-Learning, realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona (cfr. Allegato 2).

**Attività di formazione interna** (svolta presso l'impresa e a titolarità dell'impresa stessa)

La formazione interna è demandata alla responsabilità del datore di lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Se l'azienda prosegue l'attività in modalità *smart working*, si danno le **due seguenti fattispecie**.

**Prima fattispecie: l'apprendista può seguire le attività di formazione interna in modalità FAD/e-learning, realizzata nelle forme sincrona e/o asincrona** (cfr. Allegato 2).

In questo caso l'allievo prosegue il proprio percorso formativo in apprendistato. Laddove necessario, le attività dovranno essere riorganizzate nei contenuti, nelle modalità e nell'articolazione dei tempi e si dovrà modificare il progetto formativo individuale (PFI) dell'allievo/apprendista, previo accordo tra impresa e istituzione formativa di riferimento. In assenza di ulteriori e/o diverse indicazioni della contrattazione collettiva, le ore di formazione interna - svolte in modalità FAD/e-Learning - computeranno ai fini del raggiungimento del monte ore stabilito dal PFI.

È necessario comunque poter assicurare la funzione di tutoraggio a distanza e di affiancamento dell'apprendista.

**Seconda fattispecie: l'azienda non riesce ad erogare la formazione interna in modalità FAD/e-Learning**, a causa di oggettivi motivi che rendono indispensabile le attività in presenza per raggiungere gli obiettivi formativi previsti.

In questo caso (pur continuando l'apprendista a lavorare in regime di *smart working* ed a seguire le attività di formazione esterna offerte dall'OdF a cui è iscritto) **le attività di formazione interna saranno temporaneamente sospese.**

In caso di prolungamento della situazione di emergenza e qualora l'azienda non trovasse modalità idonee per assicurare "a distanza" la formazione interna all'apprendista, considerato che le attività produttive proseguono (ancorché in modalità *smart*), il datore di lavoro dovrebbe favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie, come raccomandato dal D.P.C.M. del 8 marzo 2020.

Nel **periodo di ferie e/o congedo ordinario**, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, **all'apprendista non può essere erogata né la formazione interna, né quella esterna**, in quanto le ferie costituiscono un diritto indisponibile del lavoratore, al fine di consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione. In tal caso le attività dovranno essere riorganizzate nei contenuti, nelle modalità e nell'articolazione dei tempi e si dovrà modificare il progetto formativo individuale (PFI) dell'allievo apprendista, previo accordo tra impresa e istituzione formativa di riferimento.

Tuttavia, durante il periodo di ferie e/o congedo, nulla osta che l'allievo apprendista possa continuare ad esercitarsi con i compiti assegnati dall'istituzione formativa e/o prepararsi all'esame finale.

### **Attività lavorativa (ore lavoro svolte presso l'impresa)**

In relazione alle ore di lavoro, trovano applicazione le disposizioni per gli ambienti di lavoro, previste dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso, sotto la responsabilità del datore di lavoro e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Di conseguenza, nella eventuale ipotesi che **l'azienda prosegua la propria attività per la quale è richiesta una presenza fisica dell'apprendista**, la stessa deve essere esercitata nella stretta osservanza delle disposizioni impartite dall'impresa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo i predetti provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell'attuale emergenza sanitaria.

Se invece **l'azienda prosegue l'attività in modalità *smart working***, compatibilmente con i processi organizzativo-produttivi e fatti salvi eventuali divieti previsti dalla

contrattazione collettiva di riferimento, anche **l'apprendista può lavorare in regime di smart working** (e poter – o meno – seguire le attività di formazione esterna/interna a distanza come descritto nelle due fattispecie, di cui sopra).

Qualora **l'azienda sospenda la propria attività**, a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'apprendista non può né lavorare né seguire le attività di formazione interna per tutto il periodo di sospensione; conseguentemente **il rapporto di lavoro in apprendistato si sospende**.

In tal caso, ai sensi dell'art. 42, co. 5, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2015, se il periodo di sospensione è superiore ai 30 giorni, è possibile **prolungare il contratto di apprendistato**.

Le ore di sospensione del rapporto di lavoro (ovvero ore di formazione interna più ore lavoro) non computano come assenza. Di conseguenza, alla ripresa delle attività lavorative, si dovrà rimodulare il progetto formativo individuale dell'apprendista, ferma restando la qualificazione da conseguire, **con slittamento della durata del rapporto di lavoro in apprendistato pari al periodo di sospensione**, anche in conformità a quanto previsto dalle *Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato – D.Lgs 81/2015*” approvate con D.G.R. n. 867 in data 20 dicembre 2016.

**Il prolungamento del periodo di apprendistato va sempre concordato con l'istituzione formativa, anche in ragione dell'effettiva possibilità di prevedere una sessione d'esame successiva a quella prevista al momento della sottoscrizione del contratto.**

Si rappresenta in ogni caso che **durante il periodo di sospensione gli apprendisti possono seguire le attività di formazione esterna a distanza (in modalità FAD/e-learning sincrona e/o a sincrona -cfr. Allegato 2) offerte dall'istituzione formativa a cui sono iscritti.**

La quota di formazione esterna sarà riconosciuta *ex post*, quando riprenderà il rapporto di lavoro in apprendistato.

Terminata la sospensione, il PFI dovrà essere rimodulato tenendo conto che il piano di studi dell'apprendista si sarà nel frattempo ridotto per via delle ore di formazione esterna maturate durante l'interruzione.

## **Disposizioni comuni a tutte le tipologie di percorso formativo**

Esclusivamente per gli allievi che **non** sono in possesso di adeguati dispositivi elettronici e/o di rete informatica, le **eventuali ore di assenza in FAD/e-Learning possono considerarsi come "giustificate"**, anche derogando alle percentuali orarie minime per il positivo superamento dell'anno formativo previste dalle Linee guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo - versione aggiornata 2020, approvate con D.D. n. 25/DPG010 in data 18 marzo 2020.

Al riguardo si precisa che l'emergenza sanitaria costituisce motivazione specifica per una opportuna deroga, secondo quanto previsto dalle richiamate Linee guida IeFP, al paragrafo 3.4 "Variazioni allievi: assenze/dimissioni e inserimento", le quali dispongono che:

**"per procedere all'ammissione alla annualità successiva o all'esame finale, per ciascun allievo, è richiesta la frequenza – da parte di quest'ultimo – di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Tuttavia le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione possono stabilire – per casi eccezionali – motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe e/o dell'organo collegiale dei formatori, la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi interessati per l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame finale".**

Pertanto l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, determinatosi durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, potrà essere recuperato con l'avvio del nuovo anno formativo.

Ulteriori aspetti inerenti le tematiche di cui al presente documento potranno essere oggetto di successive indicazioni da parte della Regione Abruzzo.